



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sezione Prima



Adunanza del 19 ottobre 2017

Protocollo n. 40/2017

OGGETTO: Affare n. 40/2017. Aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti e Regolamento UE n. 305/2011, sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione

LA SEZIONE

VISTA la nota prot. n. 5501 del 13.06.2017 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso per esame e parere l'Affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

VISTA la nota prot. n.6902 del 26.07.2017 con la quale sono stati richiesti atti integrativi;

VISTA la nota prot. n. 8077 del 19.09.2017 con la quale sono stati trasmessi atti integrativi;

UDITA la Commissione relatrice (D'Antonio, Lucchese, Vanzi, Caciolai, Moroni, Simeone, Santonocito, Guadagno, Imbrighi, Messere, Cerillo)



Prot. n. 25025 del 25/10/2017 (A) 9.2.1

PREMESSO

Con nota prot. n. 5501 del 13.06.2017 il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso la nota pervenuta al Servizio stesso dalla Provincia dell'Aquila ed acquisita al n. prot. 7504 in data 17.08.2016, successivamente ritrasmessa dalla Provincia stessa al Servizio in data 22.05.2017 ed acquisita al n. prot. 4819 in pari data.



Al riguardo si riporta di seguito la sopra citata nota del Servizio Tecnico Centrale, mentre si intende integralmente richiamata la nota della Provincia dell'Aquila, che si allega al presente parere.

“E' pervenuta a vari indirizzi, compreso questo Servizio, la nota della Provincia dell'Aquila n. 31085 del 12 agosto 2016 la cui risposta è stata di recente sollecitata con nota n. 12601 del 22 maggio u.s.


La questione posta dalla Provincia riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dal crollo e dalla demolizione degli edifici susseguenti il sisma del 2009 e quelli prodotti dai lavori di ristrutturazione successivi all'evento calamitoso. In particolare, il problema, a prima vista, insiste nella carente armonizzazione delle norme italiane con quelle comunitarie ove per quelle interne tali rifiuti cessano di essere tali quando abbiano le caratteristiche prestazionali definite nell'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005.

Invero, il Legislatore interno ha aggiunto (con D.Lgs 205/2010 ndr) l'art. 184-ter al D.Lgs. n. 152/2006 il quale dispone quanto segue:

“ Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23



agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”.

La norma che precede sembra parzialmente recepire la Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo del 19 novembre 2008. Pertanto, il rifiuto cessa di essere tale allorquando esso abbia talune caratteristiche tecniche (allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005) e sussista per tale sostanza un mercato (Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo del 19 novembre 2008 ed art. 184-ter al D.Lgs. n. 152/2006). In tal senso, il passaggio da “rifiuto” a “prodotto” impone un iter tecnico a valle del quale non può prescindersi dal mercato ed in particolare dalle leggi della sua domanda. E se il passaggio da “rifiuto” a “prodotto” è completo il risultato è la soggezione di esso alle “altre” regole della commercializzazione dei prodotti da costruzione di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. In sintesi, secondo la Provincia dell'Aquila “ci si trova a dover gestire un aggregato riciclato che da una parte possiede i requisiti formali per la cessazione della qualifica di rifiuto (con rapporti di prova che ne certificano la rispondenza), ma dall'altra parte non risponde ai requisiti per la commercializzazione (privo di dichiarazioni di conformità e marcatura CE)”.

Invero, la questione sembra meritevole di essere approfondita anche in considerazione del fatto che il Regolamento n. 305/2011, a differenza della precedente normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, prevede una precisa definizione sia di “messa a disposizione sul mercato” sia di “immissione sul mercato”. Oltre quanto precede, sembrerebbe utile chiarire che la questione



non insiste sull'armonizzazione delle normative interne con quelle comunitarie e ciò in quanto l'Unione europea ha inteso adottare norme di immediata applicazione negli Stati membri e cioè c.d. self executing.

Superfluo evidenziare che il problema investe oltreché la Provincia dell'Aquila varie altre Amministrazioni e più specifici settori come, e solo a titolo di esempio, le terre e le rocce da scavo.

Questo Servizio è dell'avviso, ove codesto Presidente convenisse sul punto, che sulla questione si esprima la competente Sezione del Consiglio affinché si possa fornire un migliore chiarimento."

A seguito di un esame preliminare degli atti trasmessi, la Sezione nell'Adunanza del 20.07.2017 ha ravvisato la necessità che gli stessi, ai fini di una trattazione esaustiva dell'argomento, venissero integrati mediante l'acquisizione dei pareri richiesti dalla Provincia dell'Aquila, con la sopra citata nota prot. n. 31085 del 12.08.2016, ai seguenti soggetti:

- Ministero dell'Ambiente;
- Ministro dell'Interno;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Regione Abruzzo

come riportato nella nota sopra citata.

La richiesta dei suddetti atti integrativi è stata trasmessa al Servizio Tecnico Centrale con nota prot. n. 6902 del 26.07.2017.

A seguito di tale richiesta, la Provincia dell'Aquila, con nota del 19.09.2017 acquisita al n. prot. 8077/RU in pari data, ha trasmesso la nota prot. n. 11543 del 5.09.2017, con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha espresso il parere richiesto, e le note prot. n. 19280 del 10.08.2017 con le quali la Provincia dell'Aquila ha sollecitato gli altri Enti destinatari della richiesta di parere, che tuttavia, a tale data, non hanno fornito alcun riscontro.

La Sezione, nell'Adunanza del 21.09.2017 ha ritenuto che comunque l'argomento dovesse essere sottoposto all'esame della Sezione nella successiva Adunanza a prescindere dai pareri eventualmente non pervenuti.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, con la sopra citata nota prot. n. 11543 del 5.09.2017, ha espresso parere che *"pur non essendo la tipologia di prodotto in oggetto di specifica competenza di questa amministrazione, si ritiene che il medesimo debba comunque seguire le disposizioni indicate nel Regolamento (UE) 305/2011 e nel Decreto legislativo di attuazione nazionale n. 106/2017."*

CONSIDERATO

La Sezione rileva innanzi tutto che il quesito formulato dalla Provincia dell'Aquila con la nota del 17.08.2016, richiamata nelle Premesse, riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dal crollo e dalla



demolizione degli edifici susseguenti il sisma del 2009 e di quelli prodotti dai lavori di ristrutturazione successivi all'evento calamitoso. In sintesi, come riportato nella suddetta nota della Provincia dell'Aquila, *"Le condizioni fissate dalla su richiamata Circolare ministeriale (Circolare MATTM 15/15 del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) non sono perfettamente sovrapponibili a quelle imposte dal Regolamento UE n. 305/2011; pertanto ci si trova a dover gestire un aggregato riciclato che da una parte possiede i requisiti formali per la cessazione della qualifica di rifiuto (con rapporti di prova che ne certificano la rispondenza), ma dall'altra parte non risponde ai requisiti per la commercializzazione (privo di dichiarazioni di conformità e marcatura CE)"*.

A parere della Sezione - prescindendo dalle specifiche disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in materia di gestione dei rifiuti - la questione posta dalla Provincia dell'Aquila può essere ricondotta, in termini generali, alla problematica dell'interrelazione tra le varie normative, comunitarie e nazionali, che disciplinano gli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero di rifiuti inerti, sia sotto il profilo ambientale ai fini della cessazione della qualifica di "rifiuto", sia ai fini della loro commercializzazione e dell'impiego come prodotti da costruzione.

Tale problematica, ad avviso della Sezione, può essere inquadrata nel suo insieme alla luce delle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011, che *"fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio"*. Il Regolamento comunitario, per espressa previsione normativa (Trattato CE), *"ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."*

Il suddetto Regolamento UE *"fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali"*.

Per *"prodotto da costruzione"*, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del Regolamento, si intende *"qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse"*; ciò a prescindere dall'origine e dalla provenienza del prodotto stesso. Pertanto, ad avviso della Sezione, anche gli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero di rifiuti inerti sono soggetti alla disciplina stabilita dal Regolamento UE n. 305/2011, come rilevato anche dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno nel parere reso con la nota prot. n. 11543 del 5.09.2017 di cui alle Premesse.

Per *"caratteristiche essenziali"*, ai sensi dell'art. 2 c. 4 del Regolamento stesso, si intendono *"le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione."*



Il Regolamento n. 305/2011 all'Allegato I riporta i requisiti di base che tutte le opere devono soddisfare ed ai quali si devono riferire le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione:

“REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;*
- b) gravi ed inammissibili deformazioni;*
- c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;*
- d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.*

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;*
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;*
- c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;*
- d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;*
- e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.*

3. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a) sviluppo di gas tossici;*
- b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;*
- c) emissioni di radiazioni pericolose;*



d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;

f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;

b) la durabilità delle opere di costruzione;

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.”

Il suddetto sistema di requisiti attiene sia al settore della normativa finalizzata alla sicurezza delle costruzioni (1. Resistenza meccanica e stabilità, 2. Sicurezza in caso di incendio, 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso), sia al settore della normativa finalizzata alla protezione dell'ambiente e della salute (3. Igiene, salute e ambiente, 5. Protezione contro il rumore, 7. Uso sostenibile delle risorse



naturali). Pertanto, a ciascun requisito di base corrisponde, per ciascun prodotto da costruzione, un sistema normativo a livello sia comunitario che nazionale.

Per i prodotti da costruzione di cui trattasi, ossia gli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero di rifiuti inerti, il sistema normativo di carattere ambientale è costituito dalle disposizioni comunitarie e nazionali citate dalla Provincia dell'Aquila nella richiesta di parere, che si richiamano in sintesi di seguito:

- Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 *“relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*, recepita con D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205; tale direttiva *“stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. (...)”*. In particolare si richiama l'art. 6 *“Cessazione della qualifica di rifiuto”* che stabilisce quanto segue:

“1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle



regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga.”

- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. In particolare si richiama il comma 2 dell’art. 12, che ha modificato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introducendo tra l’altro l’art. 184 ter “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che stabilisce quanto segue:

“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”



Il suddetto art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, ad avviso della Sezione, recepisce i contenuti dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, stabilendo disposizioni attuative e richiamando disposizioni in materia già emanate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, di seguito indicate.

- Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

- Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205 del 15 luglio 2005 recante "*Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203*", che stabilisce nei relativi allegati quali caratteristiche debbano presentare gli aggregati riciclati per poter essere iscritti nel "*Repertorio del riciclaggio*", con specifico riferimento alle seguenti categorie:

a.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C1;

a.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C2;

a.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C3;

a.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C4;

a.5 aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate nell'allegato C5.

In applicazione di tutta la normativa di carattere ambientale sopra richiamata e di tutte le altre normative che da essa derivano, gli aggregati riciclati di cui trattasi, qualora presentino le caratteristiche richieste dalla suddetta Circolare e dai relativi pertinenti allegati, cessano di essere "rifiuti". Tuttavia, per poter essere immessi sul mercato, commercializzati ed impiegati come "*prodotti da costruzione*", essi devono essere qualificati mediante la marcatura CE secondo quanto stabilito dal già richiamato Regolamento (UE) n. 305/2011, da tutte le pertinenti norme europee armonizzate relative agli aggregati, sia naturali che riciclati, nonché dal decreto legislativo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*", in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011.

Quest'ultimo decreto legislativo, ai commi 1 e 2 dell'art. 5 "*Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione*", stabilisce:



1. *Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.*

2. *Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati.”*

Tutti i tipi di aggregati, sia naturali che riciclati, infatti, indipendentemente dalla loro origine, per poter essere commercializzati ed impiegati come “prodotti da costruzione”, anche per uso non strutturale, devono possedere i requisiti prescritti dalle norme europee armonizzate in materia e sono soggetti a tutte le procedure stabilite dalle norme stesse, al termine delle quali essi devono risultare marcati CE.

In particolare, allo stato (G.U.U.E. C267 dell'11.08.2017), le norme europee armonizzate relative agli aggregati, alcune delle quali specificamente riferite agli aggregati riciclati, risultano le seguenti:

- EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
- EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
- EN 13055-1 Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
- EN 13055-2 Aggregati leggeri - parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati
- EN 13139 Aggregati per malta
- EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- EN 13383 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche



(cfr. Decisione (UE) 2016/1610 della Commissione)

- EN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie

- EN 14063 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa

realizzati in situ - parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera

- EN 15732 Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile (CEA) - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA).

Per quanto riguarda in particolare “*i materiali e prodotti per uso strutturale*”, il sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 106/2017 al comma 5 precisa quanto segue:

“L’impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”

Il medesimo D.Lgs. n. 106/2017, all’art. 2 riporta le seguenti definizioni, che richiamano anche i requisiti di base ai quali si è fatto riferimento precedentemente:

i) materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.”

Pertanto gli aggregati riciclati, qualora siano impiegati per uso strutturale, sono soggetti anche alle disposizioni stabilite dalle vigenti Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che, in particolare al Capitolo 11, par. 11.2.9.2 “*Aggregati*” stabiliscono tra l’altro:

“Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.

Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella seguente Tab. 11.2.II (omissis).

È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, (omissis) a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti III, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV (omissis). I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.”


A seguito del procedimento di qualificazione di cui alle norme sopra richiamate, il prodotto finito immesso sul mercato e destinato all'utilizzo deve risultare dotato di marcatura CE.

Pertanto, in definitiva, ad avviso della Sezione, il sistema normativo di carattere ambientale relativo agli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti non presenta discrasie rispetto al Regolamento UE n. 305/2011 ed alle altre norme europee e nazionali in materia di qualificazione dei prodotti da costruzioni, bensì risulta propedeutico e complementare a queste ultime.

Tutto ciò premesso, nei suesposti considerato

E' IL PARERE

della Sezione reso all'unanimità.

 A COPPIA CONFORME
Manuela Pizzuto